



Città di Domodossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – ENTRATE TRIBUTARIE

AVVISO ALLA CITTADINANZA

ORDINANZA SINDACALE N. 65 DEL 9.04.2019

Si richiama cortesemente l'indifferibilità di provvedere al taglio dei rami e delle piante in proprietà privata interferenti con il tratto ferroviario presente sul territorio comunale di Domodossola nel rispetto del D.P.R. 753/80 art. 52 e 55 che prevede il divieto di far crescere piante o siepi interferenti con la sede ferroviaria lungo i tracciati della rete e stabilisce che i terreni adiacenti destinati a bosco non possano distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicino.

In considerazione dei gravi effetti che la vegetazione presente su aree adiacenti le linee ferroviarie ed esterne alla proprietà di RFI ha avuto sul servizio ferroviario con la nevicata della passata stagione primaverile e quelli che potrebbe avere nel periodo estivo ed autunnale in cui ricorrono violenti nubifragi nonché il pericolo di incendi, si richiede ai privati confinanti con il tratto ferroviario di provvedere:

- ✓ al taglio dei rami e delle piante pericolanti che in caso di caduta possano interferire con l'Infrastruttura ingenerando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- ✓ a tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile;
- ✓ a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà costantemente tenuta sgombra da seccume vegetale.

Si coglie l'occasione per richiamare cortesemente la cittadinanza al rispetto dell'Ordinanza Sindacale N. 65 del 9.04.2019 che ha valenza per l'intero territorio comunale.



IL SINDACO
Lucio Pizzi



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Copia

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE

AMBIENTE - ECOLOGIA

ORDINANZA

N. 65 / Del 09/04/2019

OGGETTO: SFALCIO VERDE PRIVATO 2019

IL SINDACO

ACCERTATO che, all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

DATO ATTO che:

- il perdurare di tali situazioni può determinare pericoli per la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, oltre a danneggiare il decoro urbano della città;
- la mancata manutenzione del verde ai margini delle strade e del tracciato ferroviario, potrebbe divenire fonte di innesco di incendi a causa della presenza di sterpaglia e altro materiale facilmente infiammabile.

CONSIDERATE le molteplici segnalazioni di cittadini per la mancata manutenzione, da parte dei conduttori e/o proprietari, dei campi incolti e dei margini dei terreni di proprietà privata all'interno del territorio comunale.

RILEVATA la necessità che i proprietari/conduttori dei terreni prospicienti le strade pubbliche ed il tracciato ferroviario, effettuino idonei interventi di manutenzione consistenti nel taglio di alberi e rami cresciuti entro la fascia di rispetto, oltre a quelli che si protendono sulle strade medesime o che siano pericolanti oltre allo sfalcio del verde nelle aree di proprietà.

VISTI

- gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada);
- gli articoli 892, 893, 894, e 896 del Codice Civile;
- il Regolamento Comunale del verde pubblico e privato approvato con deliberazione C.C. n. 3/2017, in particolare gli artt. 25 e 26 ;
- il D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. art. 50

ORDINA

- **A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI** dei fondi
- **AI FRONTISTI DELLE STRADE PUBBLICHE**, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, interferenti con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio comunale



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- **a POSTE ITALIANE, RFI, ANAS, ATTIVITA' COMMERCIALI CON AREE VERDI DI PERTINENZA,**

DI PROVVEDERE:

- a mantenere i terreni puliti e sfalciati, per non arrecare danno o interferenza a cose o persone;
- a pulire e sfalciare i terreni per una distanza tale da non arrecare danno o interferenza a cose e persone ed evitare rischio di incendio;
- a tagliare e/o contenere i rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
- a contenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
- a mantenere pulita la strada da eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo;
- a limitare la diffusione di eventuali specie allergeniche;
- a tagliare e sfalciare piante e siepi che possono interferire con la sede ferroviaria, ai sensi del DPR 753/1980 artt. 52 e 55.

A V V E R T E

I predetti **PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI** e puntualmente **POSTE ITALIANE, RFI, ANAS, AREA PROTETTA SACRO MONTE CALVARIO E ATTIVITA' COMMERCIALI CON AREE VERDI DI PERTINENZA**, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e che dovranno anche attenersi alle seguenti modalità:

- Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto delle norme di polizia forestale, per quanto applicabili alla presente ordinanza;
- la rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
- di concordare con l'Ente proprietario o gestore della strada le modalità di esecuzione dei lavori al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
- il verde sfalciato dovrà essere rimosso e conferito presso discariche autorizzate.

È fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell'Amministrazione competente e i proprietari/conduttori rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno applicate ai sensi del Codice della Strada, le sanzioni amministrative pecuniarie oltre a quelle previste dall'art. 32 del regolamento comunale di verde pubblico e privato.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

Che la Polizia Locale e gli altri ufficiali di polizia provvedono per gli adempimenti di competenza.

Domodossola, 09/04/2019

IL SINDACO
LUCIO PIZZI